



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – CROTONE

ORDINANZA N. 114/09

Il Capo del circondariale marittimo e comandante del porto di Crotone:

- VISTO** il D.M. del Ministero della marina mercantile, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA** l'ordinanza n. 14/96 datata 16/02/1996 di questa Capitaneria di Porto;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare l'attività subacquea professionale nell'ambito del circondario marittimo di Crotone;
- VISTO:** l'articolo 81 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 204 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

- Art. 1** Tutti coloro che intendono effettuare lavori subacquei nelle acque del circondario marittimo di Crotone sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:
- le società che effettuano i lavori devono essere in regola con ogni disposizione di legge per svolgere l'attività subacquea;
 - i sommozzatori in servizio locale devono essere iscritti nel registro tenuto dalla capitaneria di porto di Crotone, ai sensi dell'articolo 3 del decreto citato nelle premesse, o essere in possesso di specifica autorizzazione ad operare rilasciata dall'Autorità marittima del porto di iscrizione;
 - l'equipaggiamento/attrezzature, individuali e non, utilizzati dai sommozzatori devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nel caso il materiale sia installato a bordo di unità navale appoggio, è necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un Ente tecnico navale;
 - durante l'immersione il sommozzatore deve essere assistito, in superficie, da un secondo operatore in grado di assicurare un collegamento telefonico e di intervenire in caso di emergenza;
 - la società che effettua i lavori subacquei deve assicurarsi in zona una camera iperbarica e un sanitario specialista;
 - il punto di immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera Alfa del codice internazionale dei segnali.
- Art. 2** Per poter eseguire lavori subacquei nell'ambito del circondario marittimo di Crotone, gli interessati devono richiedere autorizzazione alla capitaneria di porto di Crotone, anche per il tramite dell'Autorità marittima locale. Nell'istanza devono essere dichiarati tutti gli elementi di cui al precedente articolo 1, nonché la località, il tipo d'intervento e la durata presunta dei lavori.
- Art. 3** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che entra in vigore il 01 gennaio 2010.
- Art. 4** Fermi restando i poteri conferiti al comandante del porto dagli articoli 1249, 1252 e 1255 del codice della navigazione, i contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza sono perseguiti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 dello stesso codice, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, ovvero reato.
- Art. 5** La presente ordinanza viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.crotone.guardiacostiera.it/.
- Art. 6** L'ordinanza n. 14/96 datata 16/02/1996 è abrogata.

Crotone, 14.12.2009

F.to IL COMANDANTE
C.V.(CP) Giuseppe MELI